

REGIONE LOMBARDIA: OBBLIGO PER I DATORI DI LAVORO DI MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA

Regione Lombardia, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione adottando misure più restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con Ordinanza n. 546 del 13 maggio c.a., ha adottato **ulteriori misure, valide dal 18 al 31 maggio 2020**, ad integrazione delle norme nazionali previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

In particolare, il provvedimento prevede le seguenti prescrizioni nei confronti dei datori di lavoro e precisamente:

- **il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato.** Tale previsione deve essere attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se **la temperatura risulterà superiore ai 37,5°**, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro **comunicherà tempestivamente tale circostanza**, tramite il medico competente di cui al D.L. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'**ATS territorialmente competente**, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi;
- è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante;
- è fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Inoltre, è previsto che i protocolli di sicurezza anticontagio per le attività professionali (art. 1 lett. ii del DPCM 26 aprile 2020) devono tenere conto di quanto disposto da tale ordinanza.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza in esame, resta salvo quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Le disposizioni producono i loro **effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020**.

Ricordiamo che Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha **attivato una serie di convenzioni** che possono essere utili alle imprese per trovare le soluzioni più idonee, al fine di mettere in pratica le misure necessarie al contenimento dei rischi di contagio Covid-19, ivi inclusi i dispositivi e i sistemi per la rilevazione della temperatura.